Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 1999[1],

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990[2] sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 49 cpv. 2

2 I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 1994[3] sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Art.72

L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell'utile netto.

Art. 207 cpv. 3 e 4 (nuovo)

3 La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2001.

4 Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotto del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2001 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.

1 FF **1999** 4949
2 RS **642.11**
3 RS **951.31**

II

La legge federale del 13 ottobre 1965[4] sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. B

1 Non sono soggetti all'imposta preventiva:

b. I profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;

III

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 2000.

1383

4 RS **642.21**